



**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 6866 del 2012, proposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dall'Istituto di istruzione secondaria superiore -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***contro***

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio nel presente grado;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum:

-OMISSIS-e Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione (SNADIR), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Nastasi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Mario Giannarini in Roma, via Gavorrano, n. 12/B/4;

## *per la riforma*

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise, Sezione I, n. 289/2012, resa tra le parti e concernente: esonero dall'insegnamento della religione cattolica;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018, il consigliere Bernhard Lageder e uditi, per le parti, l'avvocato dello Stato Fico e l'avvocato Nastasi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, il T.a.r. per il Molise accoglieva il ricorso n. 326 del 2011, proposto dal signor -OMISSIS-, in qualità di genitore esercente la potestà sui figli minori -OMISSIS-, avverso il provvedimento n. 3373/C27 del 27 settembre 2011 del dirigente scolastico dell'Istituto d'istruzione secondaria superiore -OMISSIS- (frequentato dai due figli, iscritti nell'anno scolastico 2011/2012 rispettivamente alla II° classe di liceo e alla V° classe di ginnasio), con il quale il dirigente scolastico aveva annullato il proprio precedente provvedimento n. 3353/C27 del 26 settembre 2011 – con cui lo stesso in un primo momento, su richiesta del genitore, aveva accordato l'esonero dei due figli minorenni dall'insegnamento della religione cattolica –, disponendone la riammissione a tale insegnamento.

Il gravato provvedimento di annullamento in autotutela si basava sulle seguenti motivazioni:

(i) l'insegnamento di religione non è una catechesi, ma un insegnamento scolastico disciplinato dal concordato tra Stato e Chiesa, ed attiene alla sfera culturale, sicché non si pone un problema di libertà di coscienza e di religione, configurabile «*solo nel momento in cui l'insegnamento di una disciplina si trasformi in indottrinamento e/o catechesi*» (v. così, testualmente, il gravato provvedimento);

(ii) l'esonero era stato accordato, sebbene la relativa richiesta fosse intervenuta, in contrasto con la precedente scelta, all'inizio dell'anno scolastico 2011/2012, e dunque oltre il termine stabilito dall'art. 9, comma 2, l. 25 marzo 1985, n. 121, secondo cui l'esonero va richiesto all'atto dell'iscrizione.

2. In particolare, il T.a.r. adito basava la pronuncia di accoglimento sui seguenti rilievi:

- alla luce della disciplina vigente in materia, l'ora di religione non può considerarsi alla stregua di una materia curricolare obbligatoria, rispettivamente di una materia comune d'insegnamento, tant'è che, proprio per evitare discriminazioni, il voto dell'insegnante di religione non si esprime in termini numerici né concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale, con conseguente illegittimità della prima ragione posta a base dell'impugnato provvedimento;

- la normativa disciplinante i termini per la presentazione della richiesta di esonero deve essere interpretata in modo costituzionalmente orientato, nel senso che alla stessa deve essere attribuita esclusiva valenza organizzativa rivolta alla scuola, giammai anche valenza limitativa di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati, sicché «*l'indisponibilità del diritto e la revocabilità del consenso inducono a ritenere che, anche nel corso dell'anno, si possa cambiare idea e non frequentare più l'ora di religione, senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico*» (v. così, testualmente, l'impugnata sentenza), con conseguente illegittimità anche della seconda ragione posta a base dell'impugnato provvedimento.

3. Avverso tale sentenza interponevano appello il M.i.u.r. e l'Istituto di istruzione secondaria superiore -OMISSIS-, censurando l'erronea applicazione della disciplina posta dalla l. n. 121/1985 e dal d.P.R. n. 751/1985 in materia di facoltà d'esonero

dall'insegnamento della religione cattolica, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la reiezione del ricorso di primo grado.

Intervenivano in giudizio il Sindacato nazionale autonomo degli insegnanti di religione (SNADIR) e due docenti di religione cattolica, aderendo alle posizioni delle Amministrazioni appellanti e chiedendo l'accoglimento dell'appello.

Sebbene ritualmente evocati in giudizio, omettevano invece di costituirsi gli originari ricorrenti.

4. All'udienza pubblica del 15 marzo 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

5. L'appello è infondato.

5.1. In linea di diritto, si osserva che ai fini della risoluzione della presente controversia vengono in rilievo le seguenti fonti normative:

- l'art. 9, comma 2, l. 25 marzo 1985, n. 121 (*Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*), che testualmente recita: «*La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione*»;

- l'art. 4, comma 1, lettera b), d.P.R. 16 dicembre 1985, n. 751 (*Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione*

*cattolica nelle scuole pubbliche*), che statuisce: «*b) detto insegnamento deve essere impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale adeguata*»;

- l'art. 2, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 751/1985, del seguente tenore letterale: «*b) la scelta operata su richiesta dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica*».

5.2. Da quanto sopra risulta, in primo luogo, smentita la prima ragione, riportata sopra *sub* 1.(i), su cui si fonda l'impugnato provvedimento.

Infatti, a norma del citato art. 4, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 751/1985 l'insegnamento della religione cattolica essere «*impartito in conformità alla dottrina della Chiesa*», sicché si pone, all'evidenza, un problema di libertà di coscienza e di religione per gli alunni non aderenti a tale dottrina, non attenendo l'insegnamento in questione genericamente alla sfera culturale e non essendo esso assimilabile agli altri insegnamenti. Proprio per tale ragione – come correttamente rilevato nell'appellata sentenza – l'ora di religione non è configurata come materia curricolare obbligatoria, il voto dell'insegnante di religione non si esprime in termini numerici, né esso concorre alla determinazione della media di profitto scolastico finale, ed è prevista la relativa facoltà di esonero, su scelta degli alunni, rispettivamente degli esercenti la potestà genitoriale.

5.3. In secondo luogo – come altrettanto correttamente rilevato nell'appellata sentenza –, la disciplina della facoltà di esonero, contenuta nel sopra citato art. 2, comma 1, lettera b), d.P.R. n. 751/1985, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata deve essere ricostruita nel senso che il termine ancorato all'atto dell'iscrizione al singolo anno scolastico, funzionale alle esigenze organizzative delle istituzioni scolastiche e degli insegnanti di religione, non può ritenersi preclusivo di una scelta diversa successiva, anche nel corso dell'anno scolastico.

Infatti, tale scelta costituisce una forma di esercizio della libertà di religione riconosciuta al singolo, rispettivamente della libertà di coscienza e delle responsabilità educative dei genitori, implicanti il diritto di avvalersi o di non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, quale esplicazione delle menzionate libertà fondamentali di rango costituzionale insuscettibili di essere sottoposti a condizione o a termini che ne impediscano l'esercizio pieno e senza discriminazione tra gli aderenti alla religione cattolica, gli aderenti ad altre confessioni e/o i non credenti (artt. 3, primo comma, e 19 Cost.).

Ne discende l'illegittimità anche della seconda ragione, riportata sopra *sub* 1.(ii), posta a fondamento dell'impugnato provvedimento.

5.4. Per le esposte considerazioni, di natura assorbente, s'impone la reiezione dell'appello, con conseguente conferma dell'appellata sentenza.

6. Non essendosi la parte appellata costituita nel presente grado di giudizio, nulla è dato statuire sulle spese di causa.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto (ricorso n. 6866 del 2012), lo respinge e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza; nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato sulla sentenza o provvedimento.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2018, con l'intervento dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

Oreste Mario Caputo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Bernhard Lageder

Luciano Barra Caracciolo

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.